NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 28

Estensione dell'attività a nuovi rami

Le imprese di cui al presente capo, che, essendo gia' autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I, intendono estendere la loro attivita' ad altri rami di assicurazione ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalita' stabilite all'articolo 7. Per ottenere l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio l'impresa deve:

a) presentare un programma di attivita' relativo ai nuovi rami per i quali e' richiesta l'autorizzazione, secondo quanto indicato nell'articolo 20;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilita' di cui all'articolo 51;

c) dimostrare di disporre nel territorio della Repubblica di attivita' per un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50, tenuto conto dei nuovi rami per i quali e' richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di aver correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'articolo 26, terzo comma, n. 2). Il programma di attivita' deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-28-estensione-dell-attivita-a-nuovi-rami/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it